



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Provincia di Alessandria

Via Martiri della Libertà n.10 – Cap 15060

Tel. 0143919557 – 014399430

E-mail: cabella.ligure@ruparpiemonte.it; PEC: cabella.ligure@cert.ruparpiemonte.it

E-mail Segretario comunale: segretariocomunale@comune.cabellaligure.al.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

N. 10

10 luglio 2023

OGGETTO: RINNOVO UTILIZZO DI DIPENDENTE DI ALTRO ENTE. CONFERIMENTO DI INCARICO. APPROVAZIONE BOZZA CONTRATTO.

**IL SEGRETARIO COMUNALE
RESPONSABILE DELL'AREA**

Vista la deliberazione della Giunta Comunale, n. 65, in data 20.12.2021, con la quale, nell'esercizio della facoltà concessa dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto di avvalersi, per la gestione del servizio di Polizia Locale dell'attività lavorativa di dipendente di ruolo di altro comune, inquadrato nella categoria C, profilo professionale Agente di Polizia Municipale, per la durata media massima di 16 ore mensili e comunque non oltre a 12 ore settimanali;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che testualmente recita:
“557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza”;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 (Finanziaria per l'anno 2005) prevede che “i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre pubbliche amministrazioni locali, purchè autorizzati dall'Amministrazione comunale di appartenenza”.
- quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, sancito dall'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- lo scopo della norma su richiamata è quello di assicurare ai piccoli enti l'apporto di professionalità già consolidate ed in grado di assolvere a tutte le funzioni cui è tenuto un ente anche di piccole dimensioni;
- la norma in esame avendo una struttura e formulazione generica non prevede limiti temporali per l'utilizzo né presupposti particolari che autorizzino il ricorso alla sua applicazione, valendo a tal fine gli accordi tra le due amministrazioni;

- non richiede nessuna convenzione, perché presso l'ente che si avvale del lavoratore non si dà vita ad una prestazione univoca ripartita, bensì ad una prestazione lavorativa indipendente da quella che il lavoratore interessato conduce con l'ente di provenienza

Richiamato:

- l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 che dispone: "Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti";

- l'art. 53, comma 8, del medesimo decreto secondo il quale: "le pubbliche Amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione";

- l'art. 91 del D.lgs. n. 267/2000 il quale dispone che "gli enti locali - adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";

- l'art. 92, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 il quale recita: "Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina in materia. I dipendenti degli Enti Locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri Enti";

Visto:

- l'orientamento applicativo ARAN 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente locale purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art.1, comma 557, legge 311/2004;

- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005, datato 25/05/2005 che statuisce: "l'art. 1, comma 557 della Legge 311 del 2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e in particolare, sul piano dei rapporti tra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale";

- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per le autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizi dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro";

Visto che la Sig.ra Barbara Scotto dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di inquadrata nella categoria C, profilo professionale Agente di Polizia Municipale si è dichiarata disponibile a prestare servizio, in orario extra ufficio anche presso questo Ente per una durata di ore 16 mensili (media massima) e comunque non oltre 12 ore settimanali;

Visto che l'ente di appartenenza (Comune di Arquata Scrivia), con Determina del Segretario comunale N.259 del 04.07.23 ha autorizzato la suddetta dipendente per lo scopo fino al 30.09.2023;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il vigente «Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi»;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;

Vista:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 in data 27.03.2023 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023-2025 e i suoi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 21.06.2022 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione, contenente il Piano performance con i relativi obiettivi;

Visto:

- il D.lgs. 165/2001;
- il D.lgs. 33/2013;
- il CCNL Funzioni Locali;
- lo Statuto Comunale;
- Regolamento comunale di organizzazione degli uffici;

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 01.02.2023 di conferimento dell'incarico di responsabile dell'Area amministrativa;

DETERMINA

1. Di richiamare integralmente le premesse del presente atto.
2. Di servirsi dell'attività lavorativa della Sig.ra Barbara Scotto, dipendente a tempo indeterminato pieno del Comune di Arquata Scrivia, inquadrata nella categoria C, profilo professionale Agente di Polizia Municipale, dal 10.07.2023 e fino al 30.09.2023, salvo proroga, con la quale è stata concordata la disciplina del rapporto come segue:
 - le prestazioni lavorative autorizzate dovranno essere rese presso l'Ufficio di Polizia Municipale di questo Comune, fuori dell'orario di lavoro contrattuale della dipendente presso il Comune di Arquata Scrivia, in modo da non recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e da non interferire nei suoi compiti istituzionali;
 - l'orario di lavoro settimanale non potrà comunque superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario (48 ore settimanali);
 - il periodo di riposo giornaliero e settimanale dovrà essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
 - la titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Arquata Scrivia, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative ecc.);
 - il trattamento economico è determinato in riferimento al trattamento economico base spettante al predetto dipendente presso il Comune di Arquata Scrivia – Categoria giuridica C
 - posizione economica C5;
 - il Comune di Cabella Ligure provvederà a corrispondere direttamente alla Sig.ra Barbara Scotto, il trattamento economico ed ogni altro emolumento oltre al rimborso spese di viaggio, calcolate nella misura di 1/5 del prezzo al lit. di benzina super (verde) per i Km intercorrenti tra i due Comuni (andata e ritorno) con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio, stante il servizio degli autobus di linea non agevoli in relazione all'orario di servizio;
 - i singoli giorni di ferie, non coincidenti sono autorizzati separatamente dai Comuni interessati, mentre per periodi continuativi sono richiesti e autorizzati dal Comune di Arquata S. e comunicati al Comune di Cabella, se interessato

- si provvede a stipulare un contratto di lavoro individuale e che lo stesso rientra tra quelli "flessibili" data l'atipicità di questo rapporto di lavoro.

3. Di dare atto che il Responsabile del servizio finanziario assume il relativo impegno di spesa, come indicato nella Deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 05.06.2023.
4. Di approvare la bozza di contratto individuale di lavoro che viene sottoscritta dal sottoscritto Responsabile della gestione giuridica del personale.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Il Segretario comunale

Dott. Giovanni Olivetto



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione in copia all'albo pretorio comunale in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Dalla Sede Comunale, li

7 LUG 2023

Il Messo Comunale





COMUNE DI CABELLA LIGURE

(Provincia di Alessandria)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE

Art. 1 comma 557 L. 311/2004

L'anno 2023 addì dieci del mese di luglio presso la sede Comunale sita in Cabella Ligure, in Via Martiri della Libertà n. 9,

TRA

Il Comune di Cabella Ligure, codice fiscale 83000730065, di seguito denominato anche "Comune", qui rappresentato dal Segretario comunale -responsabile del servizio personale, Dr.Giovanni Olivotto, domiciliato per la sua funzione presso la sede dell'ente intestato ed autorizzato a stipulare il presente contratto in nome e per conto di questo Comune in virtù del decreto sindacale n. 1 del 01.02.2023,

La Sig. ra Barbara Scotto, nata il 21.03.1966, a Novi Ligure (AL), residente a Borghetto di Borbera (AL) in Via Bergnon n. 6 C.F. SCTBBR66C61F965T.

Le parti danno reciprocamente atto che la prestazione lavorativa di cui trattasi è stata preventivamente autorizzata dal Comune di Arquata Scrivia Scrivia (AL) con determinazione del Segretario comunale n. 259 del 04.07.2023;

Premesso che

Con nota Prot.1722 del 26.06.2023 è stata chiesta la proroga per l'utilizzo ai sensi dell'art.1 comma 557 della Legge 311/2014 della dipendente Barbara Scotto per ulteriori tre mesi fino al 30.09.2023 per l'utilizzo ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 per un massimo di 16 ore mensili, oltre l'orario di lavoro settimanale d'obbligo salvo rinnovo, della dipendente a tempo pieno indeterminato del Comune di Arquata Scrivia, Sig.ra Barbara Scotto, Istruttore - Assistente di Polizia Municipale – inquadrata nella categoria C, posizione economica C6,

che con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n.10 del 10.07.2023 è stata attuata la suddetta deliberazione e approvata la bozza di contratto

Tutto ciò premesso e richiamato

Tra le parti come sopra individuate, si procede alla stipulazione del presente contratto individuale di lavoro, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, che rientra tra quelli "flessibili" data l'atipicità di questo rapporto di lavoro, regolato dai seguenti patti e condizioni:

Art. 1 – Tipologia, decorrenza e termine del rapporto di lavoro.

Con il presente contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, stipulato ai sensi dell'art. 1 comma 557 L. 311/2004, il Comune di Cabella Ligure (AL), utilizza l'attività lavorativa della Sig.ra Barbara Scotto, che accetta, dipendente del Comune di Arquata Scrivia (AL), come sopra generalizzata, al fine di garantire le

funzioni e le attività inerenti il servizio di Polizia Locale, incardinato nell'Area Amministrativa, per ragioni di carattere organizzativo nelle more di un riordino del servizio al fine di prevederne una gestione convenzionata

In nessun caso il presente rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il presente contratto a tempo determinato e par-time, per max 16 ore mensili, ha decorrenza dalla data odierna (10.07.2023) ed avrà termine il 30.09.2023.

Il contratto si risolverà a tutti gli effetti alla sopra indicata data di scadenza, senza obbligo di preavviso fatto salvo il rinnovo previo consenso espresso da parte dell'amministrazione di appartenenza nel rispetto della vigente normativa in materia.

Il lavoratore, in quanto dipendente di ruolo presso altro Ente locale, non è soggetto a periodo di prova.

Art. 2 - Categoria di inquadramento– profilo professionale.

La dipendente Sig.ra Barbara Scotto, viene inserita, presso il Comune di Cabella Ligure, ai fini giuridici ed economici, con il seguente inquadramento professionale, già in godimento presso l'ente di appartenenza:

categoria giuridica "c" – Posizione economica "C6"- con profilo professionale di "istruttore Assistente di Polizia Municipale" assegnata all'Area Amministrativa in cui è incardinato il servizio di Polizia Municipale.

Art. 3 – Prestazioni lavorative

Le prestazioni lavorative sono quelle inerenti la categoria di inquadramento, riportate nelle declaratorie di cui all'allegato "A" del CCNL del 31.3.1999 di comparto, nonché quelle attribuite, in base all'organizzazione interna dell'ente.

E' fatto salvo il principio di esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria di appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 165/2001.

Il dipendente, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle mansioni rientranti nella propria competenza, con la massima diligenza, imparzialità, osservando le disposizioni interne all'Ente ed il codice di comportamento vigenti.

Il dipendente dichiara di aver preso visione del codice disciplinare e del codice di comportamento dei dipendenti della P.A. approvato con DPR n. 62 del 16.04.2013 pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

Il dipendente dovrà inoltre seguire ogni indicazione impartita ai fini della tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché adempiere agli obblighi stabiliti dalla vigente normativa di settore (D. Lgs 81/2008 e ss. mm. ii.).

Art. 4 – Sede di destinazione dell'attività lavorativa – articolazione dell'orario di lavoro

L'attività lavorativa è espletata presso il Comune di Cabella Ligure, sito in Via Martiri della Libertà n. 10.

L'orario di lavoro sarà di volta in volta concordato tra il dipendente e l'Amministrazione.

Il rispetto dell'orario assegnato è per il lavoratore specifico obbligo contrattuale. La presenza in servizio dovrà essere registrata mediante il cartellino marcatempo in dotazione a ciascun dipendente.

- l'orario di lavoro giornaliero e settimanale non potrà comunque superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario (48 ore settimanali);

Art. 5 - Trattamento economico

Il livello retributivo spettante al dipendente, da proporzionarsi alle ore prestate (16 ore mensili), è determinato in riferimento al trattamento economico base spettante al predetto dipendente presso il Comune di Arquata Scrivia – Categoria giuridica C - posizione economica C6, a lordo degli oneri previdenziali e IRAP e delle ritenute IRPEF, oltre alla 13 mensilità oltre alle indennità spettanti per legge o per contratto. Sulle competenze vengono operate le ritenute di legge.

Il Comune di Cabella Ligure provvederà a corrispondere direttamente al predetto dipendente, il trattamento economico spettante oltre il rimborso, trimestrale, delle spese di viaggio, dal Comune di appartenenza, calcolate nella misura di 1/5 del prezzo al lt. di benzina super, con riferimento all'utilizzo del mezzo proprio, stante la non corrispondenza degli orari degli autobus di linea con gli orari di servizio;

Art. 6 – Ferie

La titolarità del rapporto organico è conservata presso il Comune di Arquata Scrivia, a cui compete la gestione degli istituti connessi con il servizio (assenze per malattia, permessi, congedi, aspettative ecc.);

I singoli giorni di ferie, non coincidenti sono autorizzati separatamente dai Comuni interessati, mentre per periodi continuativi sono richiesti e autorizzati dal Comune di Arquata Scrivia e comunicati al Comune di Cabella Ligure, se interessato.

Art. 7 - Incompatibilità

Il lavoratore dichiara di essere consapevole che alla data di effettiva decorrenza del rapporto di lavoro (18.07.2020) non si trova in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dal D.Lgs. 39/2013.

ART. 8 - Norme applicabili - Rinvio

Il rapporto di lavoro, salvo quanto espressamente pattuito con il presente contratto, è regolato, per gli aspetti sia giuridici che economici, dalle norme comunitarie, legislative, regolamentari e contrattuali collettive in vigore per il personale dirigenziale degli Enti Locali, in quanto compatibili con la speciale natura del rapporto di lavoro medesimo. A tali norme e disposizioni è fatto espresso rinvio con la sottoscrizione del presente contratto.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Il Comune garantisce al dipendente, che il trattamento dei dati personali derivanti dal rapporto di lavoro in atto verrà svolto i dati relativi saranno trattati nel rispetto delle regole del Regolamento europeo - Gdpr, entrato in vigore dal 25.05.2018, ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro da intendersi in modo generale e con l'inclusione anche dei rapporti con enti previdenziali, assistenziali e con l'amministrazione finanziaria.

Art. 10 – Imposta di bollo – registrazione

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi del n. 5 della Tabella al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, nonché dall'imposta di registrazione ai sensi dell'Art. 10 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i.

Letto, approvato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.

Il prestatore di lavoro

Sig.ra Barbara Scotto

Il Segretario comunale

Dr.Giovanni Olivotto